

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE  
(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Ottobre 2011**

**Unione europea, sanità pubblica**

**C. giust. CE 18 ottobre 2011, C-34/2010, Brustle c. Greenpeace**

1) *L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:*

*- costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;*

*- spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.*

2) *L'esclusione dalla brevettabilità relativa all'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l'utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di un brevetto.*

3) *L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un'invenzione qualora l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell'insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani.”*

**NON BREVETTABILI LE SCOPERTE SUGLI EMBRIONI SE IL LORO UTILIZZO NE COMPORTA LA DISTRUZIONE**

*Il caso concreto*

Il caso parte da Oliver Brüstle, titolare di un brevetto del 1997, relativo a cellule progenitrici neurali “isolate e depurate”, ricavate da cellule staminali embrionali umane utilizzate per curare malattie quali il Parkinson e di cui esisterebbero già, secondo l'inventore, delle applicazioni cliniche.

*Il rinvio alla Ue*

Il Tribunale federale tedesco sui brevetti, su domanda presentata da Greenpeace, ne aveva dichiarato la nullità in quanto esso aveva ad oggetto un procedimento che partiva da cellule staminali di embrioni umani.

La Cassazione adita dal sig. Brüstle ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea. In particolare, i Supremi giudici tedeschi hanno chiesto all'Europa di specificare meglio la nozione di «embrione umano», non definita in senso tecnico dalla direttiva 98/44/CE, in modo da definire se

l'esclusione della brevettabilità dell'embrione riguardi tutti gli stadi della vita, a partire dalla fecondazione dell'ovulo, o se debbano essere soddisfatte altre condizioni, ad esempio il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo

#### *Nozione ampia di embrione umano*

Secondo i giudici europei, dunque, la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio. E cioè vi rientra qualsiasi ovulo sin dalla fase della sua fecondazione. Non solo: è «embrione umano» anche l'ovulo non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e l'ovulo, sempre non fecondato, indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. In tutti questi casi infatti, la tecnica utilizzata permette comunque di avviare quel processo di sviluppo che porta all'essere umano.

Fissati questi principi, la Corte ha chiarito anche che spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se le cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti siano tali, o meno, da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano e, di conseguenza, rientrino nella nozione di «embrione umano».

#### *Ricerca sempre libera*

Ampie le tutele per la ricerca. L'attività di indagine scientifica, infatti, non è soggetta a brevetti. Mentre è ammissibile la brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali, ove riguardi l'utilizzazione a fini terapeutici o diagnostici che sono utili all'embrione umano, ad esempio per correggere una malformazione e migliorare le sue prospettive di vita.

#### *Il discrimine della Corte*

Nel caso specifico per i giudici di Lussemburgo siccome la produzione di cellule progenitrici neurali presuppone la distruzione dell'embrione “Non escludere dalla brevettabilità una tale invenzione rivendicata avrebbe la conseguenza di consentire al richiedente un brevetto di eludere il divieto di brevettabilità mediante un'abile stesura della rivendicazione”. In conclusione, la Corte reputa che “un'invenzione non possa essere brevettata qualora l'attuazione del procedimento richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, anche ove, in sede di domanda di brevetto, la descrizione di tale procedimento, come nel caso di specie, non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani”.

### **Unione europea, sistema giurisdizionale**

#### **C. giust. CE, sez. I, 20 ottobre 2011 C-396/09, *Interedil***

*“Il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte”.*

La pronuncia è stata resa su ordinanza di rimessione di giudice italiano, che non condivideva la soluzione data dalla Cassazione in ordine all'individuazione del giudice nazionale avente giurisdizione.

In sostanza, secondo la C. giust. CE, l'interpretazione del diritto comunitario data dalla C. giust. CE vincola il giudice nazionale e prevale sulla difforme interpretazione data da una giurisdizione nazionale superiore, che non può vincolare il giudice inferiore anche in presenza di una regola nazionale che attribuisca alle decisioni del giudice superiore valore vincolante per i giudici inferiori. Tale decisione acquista una duplice rilevanza nel processo amministrativo, nel quale sono vincolanti le decisioni della plenaria (dalle quali le sezioni semplici del Consiglio di Stato possono discostarsi solo rimettendo nuovamente la questione alla plenaria) e le decisioni delle sezioni unite in tema di giurisdizione.

In caso di contrasto tra la decisione di una plenaria o delle sezioni unite in tema di giurisdizione, con il diritto comunitario come interpretato dalla C. giust. CE, sarà possibile dare prevalenza a quest'ultimo senza necessità di rimettere l'affare alla plenaria e senza vincolo derivante dalla pronuncia delle sez. un. sulla giurisdizione.

*Stralcio dalla motivazione:*

Il diritto nazionale

L'art. 382 del codice di procedura civile italiano, relativo alla risoluzione delle questioni di giurisdizione da parte della Corte suprema di Cassazione, così recita:

«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (...)».

Dall'ordinanza di rinvio si evince che, secondo una giurisprudenza consolidata, la statuizione resa dalla Corte suprema di Cassazione, in base a tale disposizione, è definitiva e vincolante per il giudice investito del merito della causa.

Il 20 maggio 2005 la Corte suprema di Cassazione ha statuito con ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione, di cui era stata investita, dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani. Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione della Corte suprema di Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I 3813), il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento (...) debba essere interpretata alla stregua dell'ordinamento comunitario, oppure dell'ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il “centro degli interessi principali”.

2) Se la presunzione prevista dall'art. 3, n. 1, del regolamento (...) secondo cui “per le società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, sia superabile sulla base dell'accertamento di un'effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statutaria.

3) Se l'esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con altra società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 del regolamento (...) a favore della “sede statutaria” della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento (...).

4) Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata ordinanza (...) si basi su un'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (...) difforme da quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, osti all'applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, l'art. 382 del codice di procedura civile italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante.

Sulla quarta questione

34 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte da tale giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.

35 La Corte ha già stabilito che l'esistenza di una norma di procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).

36 Risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l'interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell'Unione in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 29).

37 Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall'art. 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, per la definizione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 30).

38 Si deve a tal proposito sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura di cui trattasi nella causa principale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 31).

39 Alla luce di quanto precede la quarta questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.

## **Unione europea, Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni**

**C. giust. CE, grande sezione, 25 ottobre 2011 C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising GmbH e altri**

*L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.*

*L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il*

*prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.*

Il giudice del rinvio avevano alla Corte come debba essere interpretata la locuzione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in caso di asserita lesione di diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet.